



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PALERMO SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BUCALO	FILIPPO	Presidente
<input type="checkbox"/>	IPPOLITO	SANTO	Relatore
<input type="checkbox"/>	EQUIZZI	AGOSTINO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 472/09 depositato il 15/01/2009
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29620080056304283 SMALT. RIFIUTI 2007 contro COMUNE DI PALERMO

proposto dal ricorrente:

VIA [REDACTED] PALERMO PA

altre parti coinvolte:

CONC. SERIT SICILIA S.P.A.
VIA ORSINI, 9 90100 PALERMO PA

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 472/09

UDIENZA DEL

19/10/2009 ore 09:00

SENTENZA

N°

372/1/09

PRONUNCIATA IL:

19/10/09

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

09 NOV. 2009

Il Segretario

Il Segretario della 1ª Sezione
(Salvatore Corrao)

La parte ricorrente impugna la cartella esattoriale n. 296 2008 005630428330020261 inerente Tarsu anno 2007 per € 241,00 eccependo quanto segue:

1. Sentenza favorevole per l'anno 2006 (CTP di Palermo sentenza sez. I n. 216/1/08)
2. illegittimità della delibera della Giunta Comunale con conseguente illegittimità a modificare le tariffe TARSU e disapplicazione della stessa. La Giunta Comunale di Palermo ha aumentato le tariffe senza competenza al riguardo in quanto essa appartiene, in via esclusiva, ai Consigli Comunali.

La difesa tecnica dell'Ufficio con propria memoria chiede il rigetto del ricorso contestando in punto di fatto quanto rilevato dalla parte ricorrente e sostenendo la legittimità dell'operato sulla base dell'art. 13 della legge regionale 7/92

Ciò premesso si osserva:

1. il primo motivo di ricorso è infondato: In ordine alla firma dell'atto impugnato e alla mancata indicazione del responsabile del procedimento, - ai quali fa riferimento in la sentenza prodotta dalla parte ricorrente - si osserva che (S.C. Sentenza 150037/2004) l'indicazione ha il significato di attribuire la responsabilità del procedimento al funzionario preposto all'unità organizzativa. Entrambe Le questioni hanno perso rilevanza per effetto della legge 31/08 che ha operato una sanatoria ex lege delle cartelle notificate ante 1 giugno 2008 confermata dalla Corte Costituzionale che ha ritenuto manifestamente infondata la questione con sentenza n. 58 del 2009 .La Consulta ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 36, comma 4 ter, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,



sollevata, con riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 97 della Costituzione, dal Giudice di pace di Genova.

2. come affermato dalla Suprema Corte (sentenza 21719 del 17.11.2004), è estraneo al presupposto del tributo ai sensi dell'art. 61 dlgs 507/93 il principio di corrispondenza tra gettito complessivo della tassa e costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tale limite, infatti, non attiene alla obbligazione tributaria individuale, piuttosto riguarda l'importo complessivo annuale a cui devono soggiacere le tariffe determinate dal Comune e quindi le scelte gestionali di ciascuna amministrazione.
3. in relazione alla questione se l'adeguamento delle tariffe, sia di competenza della giunta o del consiglio comunale, si osserva che in tema di tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani, nel vigore della legge 8 giugno 1990 n. 142 di riforma del sistema delle autonomie locali, l' art. 32 lett. g) demandava alla competenza dei consigli comunali "l'istituzione e l'ordinamento dei tributi". Tale organo collegiale era dunque, competente in via esclusiva, ad adottare i provvedimenti relativi alla determinazione e all'adeguamento delle aliquote del tributo. Sulla base di ciò la Suprema Corte con sentenza 16870 ritenne illegittima la delibera di giunta in quanto affetta da incompetenza funzionale, con conseguente disapplicazione da parte del giudice tributario ai sensi dell'art. 7, comma quinto, dlgs 31 dicembre 1992 n. 546 con conseguenziale travolgimento dell'atto applicativo (, una delibera della giunta comunale di variazione delle tariffe TARSU emanata sotto la vigenza della legge n. 142/1990 su cui risulta basato l'atto impositivo impugnato dall'interessato). Tuttavia, oggi la questione va riesaminata alla luce del TU sugli enti Locali approvato con dlgs 267/2000 che modifica tale assetto ma che, per il ricorrente non si applicherebbe alle Regioni a Statuto speciale.



4. allo stato attuale, la Commissione deve prendere comunque atto della sentenza del TAR Sicilia del 16.6.09 che ha annullato i provvedimenti di aumento della Tariffa TARSu sul presupposto della competenza esclusiva del Consiglio Comunale e non della Giunta.
5. Pertanto l'annullamento dei provvedimenti costituenti presupposto della imposizione tributaria ne hanno provocato la decadenza parziale in relazione alle nuove tariffe, sicchè la cartella esattoriale deve essere riformulata sulla base delle tariffe Tarsu ante 2006.
6. Alla luce di quanto sopra il ricorso viene accolto parzialmente e, per effetto della soccombenza parziale si compensano le spese tra le parti.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso determina la Tariffa Tarsu sulla base delle tariffe vigenti precedentemente alla delibera n. 165/2006 annullata con sentenza TAR Sicilia 16.6.09 n. 1550/2009. Compensa le spese.

Palermo, 19 ottobre 2009

IL RELATORE

IL PRESIDENTE